

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E LA CITTA' METROPOLITANA DI
FIRENZE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO
DEL COMUNE DI FIRENZE – prot. n. 266878/2015**

INTEGRAZIONE

L'anno duemiladiciannove, addìdel mese di, in Firenze e nella sede,

TRA

La Città Metropolitana di Firenze nella persona del, nato a il....., che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F.);

E

Il Comune di Firenze nella persona del, nato a il, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F.);

PREMESSO che:

- Il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze hanno avviato, in modo sinergico, pratiche di buona condotta amministrativa volte allo snellimento istituzionale e alla razionalizzazione organizzativa, nel perseguimento di un'efficace ed efficiente azione amministrativa;
- tra i due Enti, in data 1/10/2015, è stata siglata una convenzione avente ad oggetto la condivisione di Uffici di Staff a supporto della rappresentanza istituzionale, quale misura, da un lato, di valorizzazione e sviluppo delle professionalità presenti e, dall'altro, di snellimento e razionalizzazione dell'organizzazione politico-amministrativa, con significativo risparmio della relativa spesa attraverso la ripartizione dei costi tra le Amministrazioni aderenti;
- il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze intendono integrare la suddetta convenzione per assicurare l'utilizzo congiunto di un'ulteriore professionalità a supporto degli organi di direzione politica, funzionale all'attuazione di obiettivi programmatici concernenti analogo ambito di intervento.
- la stipula della presente integrazione alla convenzione siglata in data 1/10/2015 è stata autorizzata rispettivamente con deliberazione n.....assunta dal Consiglio Metropolitan di Firenze in data e con deliberazione n..... assunta dalla Giunta Municipale di Firenze in data

tanto premesso

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**ART. 1
OGGETTO E FINALITA'**

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze con la stipula della presente integrazione intendono implementare ulteriormente le sinergie ed i rapporti di collaborazione per il perseguimento di obiettivi programmatici comuni in ambito culturale che richiedono interazione tra gli enti pubblici e gli organismi culturali che operano nell'area metropolitana fiorentina.
3. Il Comune di Firenze mette a disposizione della Città Metropolitana di Firenze la figura del collaboratore di Staff Responsabile della segreteria dell'assessorato alla cultura, per le funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione dei beni del patrimonio artistico e di sviluppo delle attività culturali.

Le attività saranno volte in particolare:

- alla valorizzazione del patrimonio monumentale pubblico per migliorare il livello di fruizione e conoscenza dei beni;
 - al rafforzamento del sistema di coordinamento e collaborazione tra le istituzioni del territorio e le realtà culturali dello stesso;
 - al consolidamento di Firenze quale Città dei grandi eventi culturali.
4. La suddetta professionalità, nell'esercizio delle funzioni di cui al punto 3 per conto del Sindaco Metropolitano, opererà attraverso la struttura organizzativa e la dotazione strumentale fornita dalla Città Metropolitana.
 5. La prestazione lavorativa della presente figura di staff a favore del Sindaco Metropolitano sarà commisurata alla percentuale di cui al successivo art. 3, mentre il tempo di effettiva permanenza presso gli Uffici della Città Metropolitana dovrà tenere prioritariamente conto delle esigenze del Sindaco Metropolitano.

ART. 2 DURATA

1. Per quanto attiene alla durata del presente accordo, si conferma quanto già previsto dalla Convenzione siglata in data 1/10/2015, circa l'efficacia sino alla scadenza del mandato istituzionale del Sindaco pro tempore del Comune di Firenze.
2. E' sempre ammessa rinuncia da parte del soggetto interessato e la perdita del ruolo rivestito presso il Comune di Firenze fa cessare per il medesimo gli effetti della presente convenzione.

ART. 3 TRATTAMENTO ECONOMICO, RAPPORTI FINANZIARI E GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

1. La Città Metropolitana di Firenze nei rapporti con la figura professionale in esame si uniforma alle condizioni contrattuali in essere tra il medesimo e il Comune di Firenze, recependone il contenuto ove naturalmente compatibile con le disposizioni afferenti le città metropolitane.
2. Il presente accordo integrativo conferma la ripartizione della spesa tra Comune di Firenze e Città Metropolitana, riferita all'attività della figura professionale di cui all'art. 1, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono, secondo le percentuali indicate nella Convenzione siglata in data 1/10/2015 e di seguito riportate:
 - a. 60 % a carico del Comune di Firenze (lavoro svolto per l'attività istituzionale del Comune);
 - b. 40 % a carico della Città Metropolitana (lavoro svolto per l'attività istituzionale della Città Metropolitana)

a valere sul trattamento economico applicato a tale figura professionale dal Comune di Firenze.

3. Il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze con la sottoscrizione della presente accordo riconoscono, proporzionalmente alla loro quota di compartecipazione di cui al comma 2 ed in ragione dei nuovi impegni richiesti nel supporto dell'attività del Sindaco Metropolitano, un incremento dell'indennità onnicomprensiva individuata per tale professionalità con deliberazioni di Giunta Municipale n. 334/2014 e n. /2019, in una percentuale pari al 25%.

4. Per quanto attiene alla gestione delle attività relative alla retribuzione spettante alla professionalità di cui al presente accordo (tabellare ed accessorio) sono confermate integralmente le disposizioni di cui ai c. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 della Convenzione siglata il 1/10/2015.

ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica del presente accordo, con particolare riferimento al soggetto individuato, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica dello stesso con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti.
2. Il presente accordo può essere sciolto in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi dei due enti convenzionati oppure per recesso di uno dei due enti, con deliberazione motivata da comunicare all'altro ente; in quest'ultimo caso il recesso avrà effetto e la convenzione si intenderà risolta trascorsi tre mesi dalla comunicazione.
3. Per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti che disciplinano le convenzioni tra enti e quelle attinenti alle specifiche normative nelle materie oggetto della convenzione.
4. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella, punto 16, allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo.
5. La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 7 e tabella allegata (art. 1) al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, recante l'approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per LA CITTA' METROPOLITANA

Per IL COMUNE DI FIRENZE